

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. II
n. 16

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori BACCINI e CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2007

Introduzione dell’articolo 130-*bis* e modifica dell’articolo 161
del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – Le ultime sessioni di bilancio tenutesi in Parlamento hanno evidenziato i limiti della attuale normativa di disciplina della sessione di bilancio così come configurata. Gravi disfunzioni al funzionamento della sessione di bilancio discendono dalla prassi della presentazione dei cosiddetti «maxiemendamenti» sui quali, inoltre, viene posta la questione di fiducia.

Ciò impedisce con evidenza che sul testo proposto dal Governo venga effettuata una sia pur minima riflessione sui contenuti dello stesso. I parlamentari si trovano nella materiale impossibilità di conoscere il contenuto del testo posto in votazione.

Un secondo aspetto di criticità della configurazione complessiva della sessione di bilancio riposa nella grave carenza di informativa sui risultati raggiunti dall'operatore pubblico Stato nel perseguimento degli obiettivi concreti che si sostanziano nelle previsioni di bilancio.

Questa iniziativa, pertanto, si affianca ad un disegno complessivo di modifica ed integrazione della disciplina di contabilità generale dello Stato, con specifico riferimento alla innovativa modalità di lettura che ne deriva nell'impianto di classificazione delle postazioni contabili, secondo missioni e programmi strategici, e trova completamento nella prevista attivazione di una apposita commissione monocamerale, attraverso cui trova concreta attuazione la previsione di un *iter* parlamentare di elaborazione, valutazione e condivisione delle politiche pubbliche, parallelamente alla ordinaria procedura di formazione – approvazione – rendicontazione del bilancio di previsione dello Stato, come iscritta nell'articolo 81 della Costituzione.

Nel disegno di riforma che si intende attuare, l'enfasi posta sulla programmazione delle attività e sulla valutabilità degli interventi e delle azioni che traducono concretamente le politiche pubbliche e gli indirizzi di politica economica prescelti – posti a monte delle statuizioni di bilancio – costituiscono il motivo realmente innovatore rispetto alla attuale procedura di bilancio, in cui, alla esclusiva centralità della prospettiva *ex ante* propria della «decisione» di bilancio ed alla preminenza dell'ottica esclusivamente «finanziaria» nella valutazione delle risultanze gestionali, si sostituisce un chiaro indirizzo volto a rendere invece trasparente:

a) la coerenza tra enunciati di politica economica del Governo e politiche di settore concretamente perseguite;

b) la monitorabilità dei risultati via via raggiunti nei vari programmi di spesa, sulla base di trasparenti indicatori indicati *ex ante* in sede di approvazione del bilancio.

Ne risulta, di conseguenza, assai valorizzata anche la sessione parlamentare dedicata all'esame del rendiconto generale dello Stato, sinora, in realtà, priva di reale attenzione per l'impegno del Parlamento, ponendosi un rinnovato ruolo sia per le strutture del Senato, tradizionalmente di supporto all'attività della Commissione, che alla funzione, in veste ausiliare del Parlamento, svolta di volta in volta da istituzioni specializzate nel fornire al Parlamento il necessario supporto di approfondimento tecnico scientifico nella valutazione delle risultanze gestionali delle politiche pubbliche.

In tal senso, al comma 1, la proposta provvede alla istituzione nell'ambito della 5^a Commissione permanente, del Comitato permanente per l'analisi, il monitoraggio e la

valutazione dei risultati gestionali dell'amministrazione dello Stato, prevedendo che detto Comitato si riunisca almeno una volta l'anno per l'esame del disegno di legge recante l'approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'anno precedente.

Il comma 2 dell'articolo prevede che il Comitato sia composto da tredici membri e presieduto da un rappresentante dell'opposizione con diritto di voto; al Comitato, che delibera a maggioranza dei componenti, viene assegnato il compito, in via principale, di fornire all'Assemblea un referto circa lo stato di avanzamento dei programmi e delle missioni di spesa, nonché, più in generale, di riferire in merito alle conclusioni sui risultati gestionali conseguiti nell'esercizio concluso rispetto agli obiettivi programmati, avvalendosi, a tal fine, delle deliberazioni adottate in sede plenaria dalla Corte dei conti, per la parificazione del rendiconto e dei referti sui valori degli indicatori di risultato previamente indicati in allegato al bilancio annuale di previsione dello Stato.

Il comma 3 prevede che, nella fase istruttoria, il Comitato si avvalga della documentazione di analisi prodotta dal Servizio Bilancio dello Stato del Senato della Repubblica e delle valutazioni ivi espresse in merito alle risultanze gestionali tratte dal rendiconto generale dello Stato, nonché di tutte le analisi

prodotte da organismi pubblici istituzionalmente preposti al monitoraggio di conti ed alla valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. A tal fine, è facoltà del Comitato provvedere anche all'audizione dei soggetti sottoposti alla vigilanza di organi dello Stato, curando di riportarne le valutazioni da questi espresse nell'ambito del referto di cui al comma 2. Al fine della completezza dell'istruttoria è fatto obbligo a tutti gli organi dello Stato, delle Pubbliche amministrazioni e degli enti di ricerca del settore pubblico di fornire, a richiesta, anche periodicamente, tutti i dati ritenuti utili dal Servizio del bilancio per l'effettuazione delle istruttorie.

Il comma 4 stabilisce, infine, che prima dell'inizio dell'esame del disegno di legge di rendiconto in Aula, il presidente del Comitato, previo parere del presidente della 5^a Commissione permanente, riferisca all'Assemblea in merito alle valutazioni conclusive espresse dal Comitato sul rendiconto generale dello Stato dell'anno precedente, al termine della procedura indicata al comma 3.

La seconda modifica, quella all'articolo 160 del Regolamento, intende riportare alla normalità il dibattito sul bilancio, vietando che su tali documenti possa essere posta la questione di fiducia.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 130 del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 130-bis. - (*Valutazione dei risultati gestionali dell'amministrazione dello Stato*)
- 1. Nell'ambito della 5^a Commissione permanente è istituito il Comitato permanente per l'analisi, il monitoraggio e la valutazione dei risultati gestionali dell'amministrazione dello Stato. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per l'esame del disegno di legge recante l'approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'anno precedente.

2. Il Comitato è composto da tredici senatori ed è presieduto da un rappresentante dell'opposizione con diritto di voto. Al Comitato, che delibera a maggioranza dei componenti, è assegnato il compito, in via principale, di fornire all'Assemblea un referto circa lo stato di avanzamento dei programmi e delle missioni di spesa, nonché, più in generale, di riferire in merito alle conclusioni sui risultati gestionali conseguiti nell'esercizio concluso rispetto agli obiettivi programmati, avvalendosi, a tal fine, delle deliberazioni adottate in sede plenaria dalla Corte dei conti, per la parificazione del rendiconto e dei referti sui valori degli indicatori di risultato previamente indicati in allegato al bilancio annuale di previsione dello Stato.

3. Nella fase istruttoria, il Comitato si avvale della documentazione di analisi prodotta dal Servizio Bilancio dello Stato del Senato della Repubblica e delle valutazioni ivi espresse in merito alle risultanze gestionali tratte dal rendiconto generale dello Stato,

nonché di tutte le analisi prodotte da organismi pubblici istituzionalmente preposti al monitoraggio di conti ed alla valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. A tal fine, è facoltà del Comitato provvedere anche all'audizione dei soggetti sottoposti alla vigilanza di organi dello Stato, curando di riportarne le valutazioni da questi espresse nell'ambito del referto di cui al comma 2. Al fine della completezza dell'istruttoria è fatto obbligo a tutti gli organi dello Stato, della pubblica amministrazione e degli enti di ricerca del settore pubblico di fornire, a richiesta, anche periodicamente, tutti i dati ritenuti utili dal Servizio del bilancio per l'effettuazione delle istruttorie.

4. Prima dell'inizio dell'esame del disegno di legge di rendiconto in Assemblea il presidente del Comitato, previo parere del presidente della 5^a Commissione permanente, riferisce all'Assemblea in merito alle valutazioni conclusive espresse dal Comitato sul rendiconto generale dello Stato dell'anno precedente, al termine della procedura indicata al comma 3».

2. All'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Non è consentita l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul disegno di legge finanziaria, sui disegni di legge collegati e sul disegno di legge di bilancio».

